

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA  
CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA AUTORIZZATA CON  
PROVV.N.18676/2000/A.S. DEL 24.08.2000 DEL MINISTERO DELLE  
FINANZE - DIP. DELLE ENTRATE - UFFICIO DELLE ENTRATE DI  
VENEZIA

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3 D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE, IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE.**

Repertorio n.: 111658

Raccolta n.: 33522

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2006 (duemilasei) questo giorno di giovedì 11 (undici) del mese di maggio.

In San Donà di Piave nel mio studio in Galleria Leon Bianco n. 12, Scala "C".

Davanti a me dottor Antonio Bianchini Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia e residente a San Donà di Piave, è comparso il signor:

MENAZZA VALTER, nato a Musile di Piave (VE) il 22 aprile 1961, residente a Musile di Piave (VE), Via Caposile n. 18, domiciliato in Musile di Piave, presso la Casa Comunale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Sindaco, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 2 maggio 2006 n. 576, che in copia conforme qui si allega sotto la lettera "A", venendone omessa la lettura per dispensa delle parti, nella legale rappresentanza del COMUNE DI MUSILE DI PIAVE, con sede in Musile di Piave, codice fiscale 00617480272, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Interviene altresì per gli scopi di cui appresso il signor dott. Alessandro Rupil, nato a Venezia il 10 novembre 1954, residente a Mestre-Venezia, Via Montepiana n. 49, codice Fiscale RPL LSN 54S10 L736K;

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, stipulano quanto segue:

1) Il Comune di Musile di Piave col presente atto dichiara di costituire, come costituisce unilateralmente una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale

"MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L." società unipersonale.

2) La società ha sede in Musile di Piave (VE).

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ex articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione, si precisa che la sede attuale è in Piazza 18 Giugno n. 1.

La società potrà istituire altrove o sopprimere succursali, agenzie o rappresentanze anche all'estero.

3) La società ha per oggetto:

- la gestione del patrimonio del Comune di Musile di Piave, tanto destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a servizi pubblici di rilevanza non economica, che potrà esserle anche conferito in proprietà dal Comune medesimo, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13 del D. Lgs. 267/2000, nonché la realizzazione di nuovi impianti, reti, immobili ed infrastrutture di interesse del predetto Comune;
- la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali suddette dell'ente locale;
- l'erogazione di servizi pubblici locali, tanto di rilevanza economica quanto di rilevanza non economica, di competenza dell'ente locale proprietario.

2. Qualora la Società non provveda alla gestione delle reti, degli impianti e dei patrimoni affidatili, o all'erogazione dei servizi, direttamente o a mezzo di Società partecipate, a capitale interamente pubblico ed aventi a loro volta le caratteristiche di cui all'art. 113, comma 4, lett. a), o comma 5, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, essa provvede all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione delle reti, degli impianti e dei patrimoni secondo le modalità previste dal medesimo art. 113, comma 5-ter, del D. Lgs. 267/2000 (ivi comprese le operazioni di project financing) e pone le dotazioni e infrastrutture a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, in caso di gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità.

3. In particolare la Società potrà svolgere le attività di:

- a) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;
- b) gestione e manutenzione degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o di pubblico interesse e verifica degli impianti interni (impianti igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento ecc.) al fine di assicurare piena efficienza ed affidabilità agli stessi;
- c) realizzazione e gestione, nonché alienazione (secondo piani approvati dal Comune e dalle competenti Superiori Autorità, ai sensi della normativa vigente) del patrimonio edilizio abitativo pubblico, con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare ex D. Lgs. n. 58/1998;
- d) costruzione e gestione di strade, parcheggi, autosilos, autostazioni, e di ogni altra struttura di supporto alla viabilità comunale;
- e) acquisto, costruzione e gestione di immobili, attrezzature ed impianti da destinarsi ad attività sportive, ricreative, di benessere per la città e la persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/o indiretta, di

corsi di formazione, di azioni di marketing strategico ed operativo, anche territoriale, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, di affidamento di incarichi di progettazione a soggetti qualificati, e programmazione;

f) Realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, in generale.

4. La Società può procedere all'affidamento di incarichi di progettazione a soggetti qualificati ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati.

5. La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti.

6. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

7. La Società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente ma comunque non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

8. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge. E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 e 58/1998. E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente Statuto

9. La Società può prestare anche garanzie fideiussorie, comunque non nei confronti del pubblico.

4) La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

5) Il capitale sociale è fissato in euro 20.000,00 (ventimila virgola zerozero) e viene assunto e sottoscritto e interamente versato dal socio "Comune di Musile di Piave".

Si da atto che in data 11 maggio 2006 presso la Banca "Cassa di Risparmio di Venezia S.p.a." Filiale di Musile di Piave è stato versato l'intero importo del capitale sociale e cioè euro 20.000,00 (ventimila virgola zerozero), pari ai 10/10

(dieci decimi) ai sensi dell'art. 2464 terzo comma del Codice Civile, come da ricevuta di deposito che in copia conforme qui si allega sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente.

6) La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale composto di n. 32 (trentadue) articoli che si allega la presente atto sotto la lettera "C" perchè ne formi parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio data al comparente.

7) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei).

8) Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

9) La società è amministrata da un amministratore unico.

Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

L'amministratore unico può essere anche non socio e resta in carica di norma tre esercizi e cioè fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.

L'amministratore unico è rieleggibile.

Non può essere nominato amministratore unico il Sindaco del Comune socio, i componenti della Giunta Comunale e i consiglieri comunali dell'Ente proprietario di quote di capitale sociale, né persone che siano in condizione di ineleggibilità o incompatibilità con le predette cariche ai sensi del D, Lgs. n. 267/2000.

L'amministratore unico può essere revocato dall'assemblea dei soci. In caso di revoca, si deve provvedere contestualmente alla nomina del nuovo amministratore unico.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo stesso è stato ricostituito. In caso di dimissioni, l'amministratore unico provvede all'ordinaria amministrazione e provvede tempestivamente alla convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore unico. La cessazione dell'organo amministrativo per qualsiasi altra causa ha effetto immediato.

10) Alla carica di Amministratore Unico, fino al 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette), viene nominato il dott. Alessandro Rupil che viene delegato a ritirare dalla Banca il capitale ivi depositato, ed a rilasciarne quietanza.

Viene nominato revisore contabile il dott. Gabriele Giambruno

nato a Jesolo (VE) il 15 dicembre 1961, residente a Jesolo (VE), via Roma Sinistra n.1, codice fiscale GMB GRL 61T15 C388C, iscritto nel Registro dei Revisori presso il Ministero di Giustizia.

11) Il signor dott. Alessandro Rupil dichiara di accettare la carica, chiede ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, del Codice Civile l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o da altre norme di legge.

Delega ad espletare l'adempimento me notaio.

12) L'amministratore unico signor dott. Alessandro Rupil viene autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle soppressioni, modifiche ed aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

13) Le spese di questo atto, dipendenti e conseguenti sono a carico della società, avvertendosi che il costo complessivo ed approssimativo della costituzione comprese le tasse ed imposte è di circa euro 3.200,00 (tremiladuecento virgola zerozero).

Io notaio ho letto questo atto ai comparenti che a mia domanda lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia su di tre fogli per otto facciate intere e fin qui di questa facciata nona.

F.to Valter Menazza

F.to Alessandro Rupil

F.to Antonio Bianchini Notaio (L.S.)



ALLEGATO A  
 al Num. 11652 di repertorio  
33522 di Baccoita

COPIA

Numero 15

N: 576 di Rep.  
 N: \_\_\_\_\_ di Prot.

**COMUNE DI MUSILE DI PIAVE**  
 PROVINCIA DI VENEZIA

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 02-05-06**

Sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione

**OGGETTO**

costituzione della Società Musile servizi e patrimonio S.r.l." e atti conseguenti

L'anno duemilasei il giorno due del mese di maggio alle ore 20.30, nella Residenza Municipale per determinazione del Presidente del C.C., con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano

MENAZZA VALTER	P	CARRER ANTONELLA	A
VAZZOLA GUIDO	P	ALFIER MIRCO	P
PAVAN PATRIZIO	P	ORLANDO MARTA	P
PAVAN GRAZIANO	P	SACCILOTTO IVAN	P
CINCOTTO GIOVANNI	P	FORCOLIN GIANLUCA	A
CAPIOTTO MASSIMILIANO	P	VISENTIN AGOSTINO	P
FINOTTO RAFFAELE	P	PERSICO ALFERIO	A
PAULON GRAZIANO	P	TAMAI GIANNI	P
BERTOLDERO UGO	P		

Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO, Segretario Comunale.

Il Sig. PAVAN PATRIZIO nella sua qualità di Presidente C.C. constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei consiglieri

Assiste in qualità di Assessore esterno FURLAN ANNA

Oggetto: costituzione della Società "Musile servizi e patrimonio S.r.l." e atti conseguenti

Il Sig. Sindaco relaziona:

L'art 113 del D.Lgs 267/2000 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nel testo vigente, detta il principio dell'inceditibilità, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Viene altresì disposta la possibilità per gli enti locali, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, di conferire la proprietà delle suddette dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile, le quali pongono le dotazioni patrimoniali nella disponibilità dei soggetti gestori.

Per la gestione degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali, i Comuni, anziché avvalersi di imprese terze, possono costituire apposite società di capitali a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo "analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (comma 4, lett. a) dell'art. 113 del TUEL). La medesima società interamente pubblica può essere sia proprietaria delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali che essere assegnataria, da parte del Comune, dell'incarico di provvedere alla gestione delle medesime dotazioni patrimoniali.

Infine, l'erogazione dei servizi, con conferimento della titolarità del servizio stesso, avviene a mezzo di società terze individuate mediante gara, o a mezzo di società a capitale misto, dove il socio privato sia scelto attraverso gare con procedure di evidenza pubblica, oppure ancora (comma 5, lett. c) dell'art. 113 TUEL) a mezzo di società a capitale interamente pubblico, sempre a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo "analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (cosiddetta gestione "in house")

Quindi, i principi delineati dal richiamato art. 113 T.U.E.L. sono, in sintesi, i seguenti:

- ◆ proprietà pubblica delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali;
- ◆ le reti di proprietà degli enti locali possono essere conferite a società interamente pubbliche, il cui capitale sociale non è cedibile per legge. Dette società a capitale interamente pubblico e sottoposte al controllo dell'Ente locale possono gestire le reti e le altre dotazioni patrimoniali (affidate in gestione oppure anche trasferite in proprietà dal Comune)
- ◆ l'Ente Locale può, infine, affidare direttamente (mediante apposita convenzione) ad una società interamente pubblica e sottoposta al suo controllo, la gestione dei servizi pubblici locali (cioè la loro erogazione agli utenti "in house")

L'art. 113 bis del TUEL, relativo all'erogazione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, è stato abrogato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 27.07.2004.

La norma prevedeva, tra l'altro, anche la forma di affidamento diretto del servizio a società a capitale interamente pubblico, anche in questo caso a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

La sentenza della Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare anche cosa si deve intendere per "servizio privo di rilevanza economica": è cioè quel servizio pubblico locale in riferimento al quale non esiste un mercato concorrenziale, non vi è scopo lucrativo, non vi è assunzione dei rischi economici ed imprenditoriali connessi alla gestione, sussiste il finanziamento pubblico dell'attività di servizio esercitata.

L'art 113 bis è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto, secondo la Corte Costituzionale, la normativa di dettaglio in esso contenuta viola l'autonomia regionale e degli enti

REFERIORTO NUMERO: 111657


CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certifico, io sottoscritto dottor Antonio Bianchini, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a San Donà di Piave, che la presente fotocopia, è conforme all'originale ricevuta di deposito provvisorio dei decimi del capitale esistenti dalla parte interessata.

San Donà di Piave, li 11 (undici) MAGGIO 2006 (duemilasei)







Allegato "C" al num. 111658 di repertorio 33522 di raccolta  
STATUTO DELLA SOCIETA'

"MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO" S.r.l.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

CAPITALE SOCIALE

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l." (in seguito denominata "Società"), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile

2. Anche ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000:

- la società è a capitale interamente pubblico;
- il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Musile di Piave, in qualità di socio unico;
- l'ente titolare del capitale sociale esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico che la controlla.

Articolo 2

Oggetto

1. La società ha per oggetto:

- la gestione del patrimonio del Comune di Musile di Piave, tanto destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a servizi pubblici di rilevanza non economica, che potrà esserle anche conferito in proprietà dal Comune medesimo, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13 del D. Lgs. 267/2000, nonché la realizzazione di nuovi impianti, reti, immobili ed infrastrutture di interesse del predetto Comune;
- la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali suddette dell'ente locale;
- l'erogazione di servizi pubblici locali, tanto di rilevanza economica quanto di rilevanza non economica, di competenza dell'ente locale proprietario.

2. Qualora la Società non provveda alla gestione delle reti, degli impianti e dei patrimoni affidatili, o all'erogazione dei servizi, direttamente o a mezzo di Società partecipate, a capitale interamente pubblico ed aventi a loro volta le caratteristiche di cui all'art. 113, comma 4, lett. a), o comma 5, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, essa provvede all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione delle reti, degli impianti e dei patrimoni secondo le modalità previste dal medesimo art. 113, comma 5-ter, del D. Lgs. 267/2000 (ivi comprese le operazioni di project financing) e pone le dotazioni e infrastrutture a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, in caso di gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a

fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità.

3. In particolare la Società potrà svolgere le attività di:

- a) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;
- b) gestione e manutenzione degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o di pubblico interesse e verifica degli impianti interni (impianti igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento ecc.) al fine di assicurare piena efficienza ed affidabilità agli stessi;
- c) realizzazione e gestione, nonché alienazione (secondo piani approvati dal Comune e dalle competenti Superiori Autorità, ai sensi della normativa vigente) del patrimonio edilizio abitativo pubblico, con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare ex D. Lgs. n. 58/1998;
- d) costruzione e gestione di strade, parcheggi, autosilos, autostazioni, e di ogni altra struttura di supporto alla viabilità comunale;
- e) acquisto, costruzione e gestione di immobili, attrezzature ed impianti da destinarsi ad attività sportive, ricreative, di benessere per la città e la persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/o indiretta, di corsi di formazione, di azioni di marketing strategico ed operativo, anche territoriale, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, di affidamento di incarichi di progettazione a soggetti qualificati, e programmazione;
- f) Realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, in generale.

4. La Società può procedere all'affidamento di incarichi di progettazione a soggetti qualificati ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati.

5. La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti.

6. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

7. La Società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente ma comunque non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liqui-

dare i soggetti predetti.

8. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge. E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 e 58/1998. E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente Statuto

9. La Società può prestare anche garanzie fideiussorie, comunque non nei confronti del pubblico.

10. La Società può operare sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3 - Sede

1. La società ha sede nel Comune di Musile di Piave.

Articolo 4 - Durata

1. La società è contratta a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zerozero).

2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.

3. Avendo la società competenza su beni patrimoniali anche inalienabili, l'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto.

5. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 7

Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico socio

1. Fino a quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.

2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

3. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### Articolo 8

##### Soggezione ad attività di direzione e controllo

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

2. Il Comune unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Comune socio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché il Comune unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi", diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

4. I creditori sociali possono agire contro l'ente unico socio, qualora lo stesso eserciti l'attività di direzione e coordinamento in violazione delle norme poste a tutela dell'integrità del patrimonio sociale della società controllata, solo se i creditori medesimi non sono stati soddisfatti dalla società.

5. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

6. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

7. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune deve adeguatamente motivare

le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

8. I finanziamenti soci effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi, nel senso che la società può restituire al Comune i finanziamenti soci da esso ricevuti solo dopo aver soddisfatto gli altri creditori sociali.

9. L'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune unico socio si presume ai sensi dell'art. 2497 sexies del codice civile, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'ente unico socio.

## TITOLO II

### ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE

#### Articolo 9

Organi della Società

Sono organi della Società:

- Assemblea dei soci
- L'amministratore unico
- Il Collegio dei revisori o il Revisore unico

#### Art 10

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

#### Articolo 11

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma del Codice Civile.

Sono competenze esclusive dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'amministratore unico;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore unico;
- d) le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto ad esso allegato;
- e) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

2. Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

- a) aumento o riduzione del Capitale sociale;
- b) la determinazione dell'eventuale compenso spettante agli organi amministrativi e ai Sindaci (o Revisore unico);
- c) emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e limiti massimi o indirizzi generali circa l'indebitamento;
- d) autorizzazione all'organo di amministrazione di approvare, entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il piano programma della gestione e degli investimenti e del bilancio preventivo;
- d) autorizzazione all'organo di amministrazione di procedere all'acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società o alla costituzione/estinzione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovennale a favore di terzi;
- e) autorizzazione all'organo di amministrazione di procedere all'acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f) indicazione all'organo amministrativo dei limiti massimi e/o i criteri generali per l'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;
- g) le decisioni in ordine allo scioglimento della società e alla sua liquidazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione (art. 2487 C.C.), le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;
- h) fornisce all'organo amministrativo indirizzi sugli argomenti che l'amministratore unico o il socio unico sottopongono all'assemblea.

3. Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

#### Art. 12

##### Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo amministratori o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.
3. L'assemblea è convocata almeno entro il 31 (trentuno) dicembre dell'esercizio precedente per l'approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo,
4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio

di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

5. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### Articolo 13

##### Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o in sua assenza da persona designata dal socio unico.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### Articolo 14

##### Deleghe

1. Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### Articolo 15

##### Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 13 comma 2.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del so-



cio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### Articolo 16

##### Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

#### Art. 17

##### Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un amministratore unico.
2. Per organo amministrativo, nel presente statuto, si intende l'amministratore unico.
3. Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

#### Articolo 18

##### Durata della carica, revoca, cessazione

1. L'amministratore unico può essere anche non socio e resta in carica di norma tre esercizi e cioè fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.
2. L'amministratore unico è rieleggibile.
3. Non può essere nominato amministratore unico il Sindaco del Comune socio, i componenti della Giunta Comunale e i consiglieri comunali dell'Ente proprietario di quote di capitale sociale, né persone che siano in condizione di ineleggibilità o incompatibilità con le predette cariche ai sensi del D, Lgs. n. 267/2000.
4. L'amministratore unico può essere revocato dall'assemblea dei soci. In caso di revoca, si deve provvedere contestualmente alla nomina del nuovo amministratore unico.
5. La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo stesso è stato ricostituito. In caso di dimissioni, l'amministratore unico provvede all'ordinaria amministrazione e provvede tempestivamente alla convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore unico. La cessazione dell'organo amministrativo per qualsiasi altra causa ha effetto immediato.
6. Le decisioni dell'amministratore unico devono essere trascritte senza indugio nel libro delle determinazioni dell'amministratore unico. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### Articolo 19

##### Institori, procuratori e mandatari

1. L'organo amministrativo può nominare, sostituire e revocare institori, procuratori e mandatari, in genere, per determinati atti o categorie di atti, con esclusione degli atti di cui

all'art. 2475, ultimo comma, del C.C..

#### Articolo 20

Poteri dell'organo amministrativo, redazione della proposta di piano programma e rappresentanza.

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci.
2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta:
  - a. all'amministratore unico;
  - b. a tutte le persone estranee all'organo amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.
4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
5. L'amministratore unico formula, entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun esercizio, la proposta di bilancio preventivo e la proposta di piano programma della gestione e degli investimenti da sottoporre all'assemblea dei soci, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 11 che precede.
6. Il Piano Programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società individua gli obiettivi da perseguire.
7. Il Piano Programma deve essere aggiornato periodicamente (almeno annualmente), in funzione dell'andamento dell'attività.

#### Articolo 21

Compensi degli amministratori

1. All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.
2. L'assemblea può inoltre assegnare all'amministratore unico un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

#### Articolo 22

Organizzazione

1. L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi "in service", per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune socio e regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.

#### Articolo 23

Organo di controllo

1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

#### Articolo 24

##### Composizione e durata.

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

2. Nei casi di obbligatorietà della nomina (art 2477, secondo e terzo comma, del C.C.), tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori dei conti presso l'ente locale.

4. I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. I sindaci sono rieleggibili.

7. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

#### Articolo 25

##### Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

#### Articolo 26

##### Cessazione dalla carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più

anziano di età.

#### Articolo 27

Competenze e doveri del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c..
2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci.
5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

#### Articolo 28

Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

### TITOLO III

#### BILANCIO E UTILI

#### Articolo 29

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano l' 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

### TITOLO IV

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
  - a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
  - b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di Musile di Piave;

- c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;
  - d) per le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge
3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
  - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
  - a chi spetta la rappresentanza della società;
  - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

#### Articolo 31

##### Foro competente

Foro competente in caso di controversie è quello di Venezia.

#### Articolo 32

##### Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata.

F.to Valter Menazza

F.to Alessandro Rupil

F.to Antonio Bianchini Notaio (L.S.)

## ACCESSIONE DI CARICA

Il sottoscritto:


dott. Gabriele Giambruno nato a Jesolo (VE) il 15 dicembre 1961, residente a Jesolo (VE), via Roma Sinistra n.1, codice fiscale GMB GRL 61115 C388C,


nominato revisore contabile della società 'MUSILE SERVIZI E PAIRIMONIO S.R.L.' società unipersonale, con sede in Musile di Piave, Piazza 18 Giugno n. 1, capitale sociale euro 20.000,00.

costituita con atto in data 11 maggio 2006 n. 111.658 di repertorio notaio Antonio Bianchini, per tre esercizi scadenti alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, dichiara di accettare tale carica e chiede ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, del Codice Civile l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o da altre norme di legge e dichiara di essere iscritto al n. 652 dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Venezia dal 1990 e al Registro dei Revisori Contabili, D.M. 12 aprile 1995 in Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21 aprile 1995, 4a serie speciale.

Delega ad espletare l'adempimento il notaio autenticante.

San Donà di Piave, li 11 maggio 2006






REPERITORIO NUMERO: 111659

## AUTENNICAZIONE DI FIRMA

Certifico io sottoscritto dott. Antonio Bianchini, notaio  
iscritto al Collegio Notarile di Venezia e residente a San  
Donà di Piave, che il signor  
dott. Gabriele Giambruno nato a Jesolo (VE) il 15 dicembre  
1961, residente a Jesolo (VE), via Roma Sinistra n.1,  
della cui identità personale io notaio sono certo ha in calce  
all'atto apposto la sua firma alla presenza e vista mie.  
San Donà di Piave, nel mio studio in Galleria Leon Bianco n.  
12, scala C, oggi 11 (undici) maggio 2006 (duemilasei).



(Per domande/denunce con firme autografe)

Pratica \_\_\_\_\_ Utente \_\_\_\_\_ / /

	COGNOME	NOME	FIRMA
1.	SAMBUCI	SABAZIO	<i>[Handwritten Signature]</i>
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

(Spazio per l'accertamento dell'identità del/dei firmatario/i)

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_
- 4. \_\_\_\_\_
- 5. \_\_\_\_\_
- 6. \_\_\_\_\_
- 7. \_\_\_\_\_
- 8. \_\_\_\_\_

Data 11/1/2006 *[Handwritten Signature]* di Valerio Molino  
 Firma e qualifica dell'accertante

IN MANCANZA DELL'ACCERTAMENTO E' NECESSARIO ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO DI CIASCUNO DEI SOGGETTI CHE HANNO APPOSTO LA FIRMA AUTOGRAFA.

